

**28. Tribunale di Milano, 28 gennaio 2005, n. 979**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VI CIVILE

Il Giudice istruttore in funzione di giudice Unico Dott. Salvatore Di Blasi

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato; promossa con atto di citazione notificato in data 21.11.2003, a ministero dell’Aiutante Ufficiale addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di Milano

DA

**PTI**, nato a Milano, il..., residente a Milano in via..., elettivamente domiciliato in Milano, via ..., presso lo Studio dell’Avv ..., dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’Avv. ..., per delega a margine dell’atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

**BANCA M**, con sede in ..., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via ..., presso lo Studio dell’Avv. ..., dal quale è rappresentata e difesa, unitamente agli Avv.ti ... del Foro di Roma, per delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

CONVENUTA

Oggetto: Bancari

All’udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

Voglia L’Ill.mo Giudice adito così giudicare ogni avversa istanza, eccezione o deduzione reietta:

Nel merito: dichiararsi nullo, ovvero annullarsi, ovvero ancora dichiararsi risolto per fatto e colpa della Banca M, il contratto denominato “piano finanziario visione Europa”, condannandosi al medesima Banca M, in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione o al risarcimento in favore di PTI della somma di € 13.634,43 o di quella maggiore o minore che risulterà essere stata incamerata dalla Banca in esecuzione del contratto di cui è causa, nonché di ulteriore somma da quantificarsi equitativamente quale danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria a interessi legali dal di della stipulazione del contratto.

Subordinatamente dichiararsi non perfezionato il contratto di finanziamento per mancata consegna della somma mutuata, insussistente l'obbligazione restitutoria o tenuta la Banca alla restituzione, quale indebito oggettivo, di ogni somma ricevuta in esecuzione degli stessi contratti, oltre a interessi legali dal di dei singoli versamenti al saldo. Con il favore di spese e competenze di causa.

In via istruttoria: ammettersi c.t.u. per verificare le circostanze descritte in citazione in ordine alle caratteristiche del "piano finanziario Visione Europa", alle modalità di quotazione del titolo acquistato dall'attore, nonché per determinare l'ammontare degli interessi passivi (ovvero dei mancati accrediti degli interessi attivi addebitati dalla banca sul conto corrente dell'attore in conseguenza degli addebiti delle rate).

Per Banca M. ...

*"piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere tutte le domande dell'attore, perché inammissibili e infondate, in fatto e diritto. Respingere altresì tutte le richieste istruttorie perché pretestuose e irrituali. Con ogni consequenziale pronuncia.*

*Con condanna dell'attore alle spese di giudizio"*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21/11/2003, PTI conveniva in giudizio la Banca M. per sentire dichiarare la nullità, ovvero la annullabilità, ovvero risoluzione del contratto denominato "piano finanziario Visione Europa" stipulato con controparte.

La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava la domanda attrice richiedendone la reiezione. Precise le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa passava in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice va respinta.

L'attore, a base della domanda proposta, ha ipotizzato in modo successivo nelle conclusioni formulate, la nullità del contratto stipulato con controparte, il suo annullamento e la sua risoluzione per fatto e colpa della banca.

Con riguardo alle due ultime domande, deve ritenersi la loro infondatezza, non essendo risultato dedotto alcun fatto di incapacità, errore o violenza morale, né inadempimento specifico della convenuta, atti a fare accogliere le declaratorie promesse, e ciò in correlazione ai presupposti dalla legge previsti e richiesti per le categorie di invalidità e inefficacia assunte.

Quanto alla richiesta di nullità del contratto, la stessa è stata dedotta sotto il profilo della sua mancanza di chiarezza, trasparenza e comprensibilità nei suoi contenuti, in via principale, e del suo mancato perfezionamento, in via subordinata.

Senonché sulla base della prima prospettazione, deve anzitutto rilevarsi che la convenienza del piano in questione proposto non può che essere valutata alla sua scadenza componendosi esso di strumenti finanziari a rendimento e capitale garantiti, ai quali deve aggiungersi il valore che verrà assunto alla scadenza della quota sottoscritta; valore non predeterminabile ex-ante, per essere collegato all'andamento dei mercati azionari internazionali.

Peraltro la componente di rischio del portafoglio deve ritenersi in grado di compensare il costo dell'indebitamento e di realizzare significativi risultati previdenziali, certo non raggiungibili senza la leva dell'indebitamento iniziale.

Ne consegue che l'adesione al contratto da parte del cliente non può essere considerata come atto di pura perdita, ma di investimento finanziario, usandosi una somma di denaro non propria ma erogata dalla banca, a un tasso ordinario e concorrenziale di interesse, di cui non può il cliente non assumersi l'onere del rimborso, in considerazione del lungo periodo di investimento a carattere previdenziale in obbligazioni e fondi.

Deriva da ciò, in caso di recesso anticipato dal piano, la determinazione da parte della banca di quanto dovute per il rimborso anticipato, sulla base del valore di mercato dei titoli da liquidare.

Con riguardo alla assunta violazione degli obblighi imposti dalla normativa di settore, deve ritenersi che la banca, in base al combinato disposto dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 Reg. Consob, abbia predisposto un contratto obiettivamente chiaro nei contenuti e ricco di informazioni, con consegna del documento avvertente dei rischi generali d'investimento; documenti regolarmente sottoscritti dall'attore che non li ha poi disconosciuti quale soggetto non sprovveduto, ma avvezzo a gestire i propri affari, nella qualità di imprenditore e amministratore unico di società di capitali, svolgente attività di intermediazione immobiliare e qualificabile, come tale, operatore qualificato, in rilievo di che non si applicano le disposizioni della disciplina inerente.

Da ultimo, sotto il profilo dell'inversione dell'onere della prova (ex art. 23, 6° co, d.lgs. n. 58/98), specificando l'esigenza posta dalla norma di dare certezza al contenuto degli oneri probatori spettanti sugli operatori finanziari, deve pure ritenersi, sia pure in presenza di dimostrazione del danno subito, la mancata allegazione (...) da parte dell'attore di specifici addebiti mossi, non potendosi, anche con riguardo alle richieste istruttorie conclusivamente mantenute, ritenersi probante la produzione di articoli di quotidiani, secondo consuetudine invalsa in casi del genere e ripetutamente allegati; la

disposizione di un consulenza tecnica che, oltre a non costituisce mezzo di prova, appare per molti versi richiesta a fini e con caratteri meramente esplorativi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta le domande attrici;

condanna l'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in €645,00 per esborsi, € 1.145,00 per diritti ed €2.250 per onorari.

Così deciso in Milano 31.12.2004